

ALDO N. 1409.....
dal 20-12-2024.....
al 19-01-2025.....

L'ADDETTA



Comune di Falcone
Area Metropolitana di Messina

**Regolamento per l'installazione degli impianti
di telefonia mobile
ed assimilabili**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2024

INDICE

- art. 1 - ambito di applicazione e normative di riferimento**
- art. 2 - finalità ed obiettivi del Regolamento**
- art. 3 - Piano Comunale degli impianti**
- art. 4 - divieto di installazione degli impianti**
- art. 5 - aree sensibili**
- art. 6 - procedura autorizzativa**
- art. 7 - programmi di sviluppo reti e procedure di valutazione**
- art. 8 - indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti**
- art. 9 - inizio ed ultimazione dei lavori**
- art. 10 - comunicazione di entrata in servizio dell'impianto**
- art. 11 - certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti**
- art. 12 - impianti provvisori, mobili o stagionali**
- art. 13 - azioni di risanamento e tutela ambientale**
- art. 14 - registro comunale e catasto degli impianti**
- art. 15 - rilocalizzazione degli impianti**
- art. 16 - funzioni di vigilanza e controllo**
- art. 17 - sanzioni**
- art. 18 - entrata in vigore e norme transitorie**

§

art. 1 - ambito di applicazione e normative di riferimento

Il Comune di Falcone, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, con il presente Regolamento disciplina i criteri e gli indirizzi di riferimento per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti dei sistemi fissi e mobili di telefonia, videofonia e di radio-telecomunicazione, la corretta gestione di quelli esistenti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, così come indicato da:

- *Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici".*

- D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti d'esposizione dei valori di attenzioni e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz".
- D. Lgs n.259 del 01.08.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e ss.ii.mm.
- D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Decreto Sviluppo - ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
- Legge 11.11.2014 n.164 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (conversione del Decreto sblocca Italia)".
- D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modifiche con la Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- D.L. n. 77/2021, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
- Legge 30 aprile 2024, n. 214.

Il Comune di Falcone, inoltre, al fine di garantire la massima protezione della salute dei Cittadini quale diritto fondamentale sancito dall'art. 32 della Costituzione, mediante la prevenzione dei possibili danni provocati dall'esposizione a campi elettromagnetici, e con l'osservanza delle norme vigenti in materia, adotta il presente Regolamento:

a) ai sensi dell'art. 114 della Costituzione secondo cui " I Comuni [...] sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

b) ai sensi dell'art. 39 paragrafo 4 delle "Linee guida applicative del decreto ministeriale n. 381/1998", elaborate da un apposito gruppo di lavoro interministeriale ed allegate alla circolare 17.4.2000 prot. n. 2818 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, pubbl. in Gurs n. 22 del 12.5.2000. (Detto documento prevede che "i Comuni possono adottare un provvedimento - regolamento - formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici");

c) ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.gvo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) il quale dispone che "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

d) ai sensi dell' art 8, comma 6, della già citata legge quadro nazionale del 22.02.01 n.36 sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, il quale dispone che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

e) ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della L. 66/2001, il quale dispone che rimangono ferme "le competenze attribuite ai comuni medesimi in tema di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda

l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute";

f) ai sensi dell' art. 174 par. 2 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e della azione preventiva;

g) ai sensi dell'art.103 della L.R. 17/2004, il quale ha disposto l'applicazione in Sicilia del Codice delle Comunicazione Elettroniche adottato con D. L.gvo 259/2003;

h) ai sensi delle seguenti direttive regionali:

- Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico, avendo particolare riguardo alla istituzione e regolamentazione della tenuta e aggiornamento di un apposito elenco presso gli Enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni delle radiofrequenze e telefonia mobile, così come specificato nell' allegato 1 avente ad oggetto: Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz";*
- Circolare ARTA prot. n. 90099 dell' 11.12.2007 avente ad oggetto " Applicazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259 del 01 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell' art. 8 della L. 36/2001";*
- Circolare ARTA prot. n. 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto "Legge 22 febbraio 2001, n.36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 "Sanzioni – Modalità di versamento";*
- Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla " Procedura per il controllo del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 Khz e 300 Ghz".*

art. 2 - finalità ed obiettivi del Regolamento

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune di Falcone sancisce l'ambito normativo da applicare agli impianti necessari per il funzionamento dei sistemi fissi e mobili di telefonia, di videofonia e di radio-telecomunicazione, stabilendo le seguenti finalità ed obiettivi:

- tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;*
- uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse paesaggistico, ambientale e naturalistico;*
- armonizzazione delle esigenze della Cittadinanza, dell'Amministrazione Comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui ai punti precedenti, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;*
- individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee all'installazione degli impianti di telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;*
- minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza (con particolare riferimento ai siti sensibili) e del numero complessivo di siti, compatibilmente*

con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;

- rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore degli impianti;*
- conoscenza della situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;*
- garantire le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e tramite il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, il principio di minimizzazione sancito dalla L. 36/2001;*
- favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune di Falcone e gestori privati, finalizzata alla garanzia di una corretta informazione dei Cittadini tramite pubblicazione sul sito web del Comune, seminari e convegni aperti alla Cittadinanza.*

art. 3 - Piano Comunale degli impianti

- mappa delle localizzazioni*

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n. 36/2001 e Art. 38 Comma 6 Legge n.120/2020), garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni nonché la uniforme copertura del segnale sul territorio comunale.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni – sia in formato cartaceo che in GIS (Geographic Information System) – contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti, le ubicazioni individuate per ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile e per radio/televisione richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori, nonché l'individuazione e classificazione dei siti ritenuti sensibili.

La mappa cartacea delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è depositata presso gli Uffici dell'Area Tecnica del Comune mentre quella digitale GIS è pubblicata ed aggiornata sul sito web del Comune di Falcone.

La Mappa delle localizzazioni contiene:

- I. La localizzazione degli impianti esistenti;*
- II. La sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;*
- III. La classificazione dei siti sensibili.*

La mappa delle localizzazioni viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica o la implementazione dei criteri di posizionamento.

La mappa delle localizzazioni, inoltre, viene aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.

Nuove installazioni, riconfigurazione e sviluppo o potenziamento degli impianti sono consentiti solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

La localizzazione di cui ai commi precedenti è supportata - attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale - da considerazioni legate alla tutela della salute pubblica così come da esigenze di carattere tecnico.

L'aggiornamento della "Mappa delle localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale se prevede nuovi siti, dalla Giunta Comunale negli altri casi.

Gli sviluppi o potenziamenti previsti su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n. 111 del 15 luglio 2011, devono essere inseriti e specificati nei programmi di sviluppo annuali solo nel caso in cui Arpa Sicilia abbia già rilevato e/o segnalato delle criticità dei valori di immissione del campo elettromagnetico per detti impianti.

Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle "aree sensibili" di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle localizzazioni".

• criteri di localizzazione

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni mettendo in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto dovrà effettuarsi in aree non abitative, in aree di rispetto della zona cimiteriale e in aree collinari:

- privilegiando nella scelta del sito zone già servite da viabilità ed agevolmente accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;*
- evitando impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militare e/o civile.*

art. 4 - divieto di installazione degli impianti

È fatto divieto di installare impianti in aree soggette a vincoli, in aree o siti al di fuori di quelli previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni, il cui aggiornamento avviene anche tenendo conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano la collocazione di impianti realizzati da altri Enti Pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Rispetto a quanto indicato dal precedente comma, gli impianti non devono interferire con la fruizione dei beni paesaggistici, ambientali, artistici e monumentali; l'Ente pubblico richiedente l'installazione dell'impianto potrà concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale le modalità per la collocazione ottimale e/o alternativa.

art. 5 - aree sensibili

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Legge n. 120/2020, Art. 38 Comma 6.

Sono considerati siti sensibili:

- *Ospedali, case di cura e di riposo, edifici pubblici, piazze, parchi, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, oratori, aree per il gioco e lo sport, centri sociali e strutture similari.*
- *Beni immobili di interesse pubblico, storico, artistico, archeologico ed etno-antropologico.*

art. 6 - procedura autorizzativa

- ***impianti di telefonia - stazioni radio base***

Qualsiasi installazione di impianti o loro riconfigurazione deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.

L'istanza relativa ad ogni singola installazione, o riconfigurazione, presentata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro di protezione dall'esposizione all'inquinamento elettromagnetico (L. n. 36 del 2001 e D. Lgs. 259/03) deve essere corredata dalla documentazione ivi stabilita.

- ***autorizzazione di singole installazioni richieste al di fuori della programmazione***

È possibile autorizzare nuove installazioni non inserite nel Programma annuale solo per eccezionali motivi di urgenza, purché adeguatamente motivati dal concessionario in apposita relazione tecnica. Nella relazione si dovrà, in particolare, fare riferimento anche ai motivi che non hanno reso possibile l'inserimento dei progetti quali allegati del Programma annuale e si dovrà dimostrare puntualmente la necessità dell'impianto richiesto.

- ***microcelle, ponti radio e altri impianti***

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt), come indicato dall'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011 e ss.mm.ii, è soggetta alla comunicazione ad ARPA ed al Comune di Falcone contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

Per i soli apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W ed aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, regolamentati dall'art. 4-bis della medesima Legge n. 111/2011 - introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013 - l'attivazione può essere effettuata dando comunicazione al Comune di Falcone e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- ***impianti temporanei***

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei secondo le procedure previste all'Art. 38 della Legge 120/2020, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore:

- *eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;*
- *esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica.*

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

art. 7 - programmi di sviluppo reti e procedure di valutazione

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

Il programma annuale delle reti deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ciascuno degli impianti e deve essere corredato:

- dalla cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;*
- dall'elenco degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi.*

Inoltre, dovrà contenere una adeguata istruttoria in ordine:

- al fondo elettromagnetico preesistente;*
- alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;*
- alla possibilità di delocalizzare gli impianti;*
- alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;*
- alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;*
- alla presenza di peculiarità e di situazioni locali che possano assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente.*

In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante le aree interessate alle previste installazioni, con riferimento ad un raggio di 500 metri tenendo conto delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate nello strumento urbanistico adottato e in via di approvazione definitiva.

Infine, i programmi dovranno individuare gli impianti esistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, non appaiono incompatibili con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione Comunale che valuta i programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e/o riconfigurazioni non contemplate nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, l'Ufficio Tecnico del Comune di Falcone, avvalendosi (ove necessario) di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità

ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione indicati nel presente Regolamento.

Per gli impianti posti a meno di 500 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune con termine.

I programmi annuali approvati vengono pubblicati sul sito del Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e divengono efficaci decorso tale termine.

L'Amministrazione Comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola e il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 3, che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

L'Amministrazione Comunale ha il compito di:

- verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;*
- verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste, prediligendo ove possibile il co-siting;*
- pianificare, di concerto con ARPA Sicilia, il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti;*
- tradurre le verifiche di cui sopra nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.*

A fronte dei programmi di sviluppo presentati, il Comune si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntualmente pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica, devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati.

In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro comunale e catasto degli impianti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

Tali competenze sono attribuite ad Arpa Sicilia che svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la Legge 132/2016.

I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli previsti nella Mappa delle localizzazioni vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla Cittadinanza: a tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.

Sarà garantita la diffusione delle informazioni e delle osservazioni anche di terzi portatori di interessi individuali o collettivi, di comitati civici o ambientalisti e di associazioni, utilizzando anche siti internet ed altri strumenti di informazione.

art. 8 - indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, al fine di ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come insieme di azioni che permettano di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e/o l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali.

Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.

Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- *adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo; nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di tutelare il paesaggio storico, artistico, urbano e rurale;*
- *utilizzare, se possibile, elementi di supporto già esistenti;*
- *impiegare finiture e coloriture in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe;*
- *utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;*
- *limitare sbalzi, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);*
- *limitare al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;*
- *adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie autoctone, ovvero mediante l'adozione di soluzioni di mitigazione visiva anche attraverso apparati vegetali;*
- *adottare opportune soluzioni architettoniche, utilizzando anche stili e linguaggi compositivi contemporanei, per perseguire il migliore inserimento nei contesti di particolare valenza urbana o di pregio architettonico, paesaggistico e storico.*

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia mobile, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili, dovranno essere presentate al Comune di Falcone corredate dai pareri di seguito elencati:

- *Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;*
- *Parere favorevole del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. Sicilia;*
- *N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA per tutti gli impianti da installare su immobili e/o loro pertinenze, sottoposti a vincolo paesaggistico;*

Ogni istanza dovrà, inoltre, essere corredata dalla documentazione necessaria all'istruttoria, conformemente al presente Regolamento ed al PUG vigente e di seguito dettagliatamente elencata riguardante le caratteristiche dell'impianto e delle aree circostanti:

1. Caratteristiche dell'impianto e delle aree circostanti

- *Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).*
- *Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).*
- *Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.*
- *Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003 sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.*
- *Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.*
- *Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.*
- *In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.*
- *Mappe del territorio circostante all'impianto.*
- *Stralcio del PUG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso).*
- *Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 500 metri intorno all'impianto.*
- *Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche.*

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il soggetto richiedente, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara che: "l'impianto, nell'aver rispettato quando disposto dal Regolamento del Comune di Falcone per l'installazione degli impianti di telefonia mobile ed assimilabili, sulla base della stima del campo

generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

2. Disponibilità dell'immobile

Il Gestore unitamente all'istanza dovrà dimostrare la piena disponibilità giuridica (proprietà, locazione, comodato d'uso, concessione o altro) delle aree su cui eseguire le opere.

Nel caso di comproprietà, il contratto di locazione dovrà essere sottoscritto da tutti i proprietari dell'immobile oggetto di intervento.

Se l'immobile interessato è inserito in un contesto condominiale occorre la copia del verbale di assemblea condominiale riportante la presenza di tutti i condomini e l'unanimità dei voti favorevoli.

3. Documentazione tecnico - amministrativa

- *Procura in copia autentica del procuratore speciale della Società di Telecomunicazioni;*
- *Dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa a mente degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), del proprietario dell'immobile e del procuratore speciale della ditta con relativa fotocopia del documento d'identità, nella quale si dichiara, di non avere carichi pendenti, di non essere attualmente soggetto ad indagini, di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 416 - bis e 648 bis e - ter del codice penale;*
- *Progetto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90);*
- *Piano di sicurezza sensi del D.Lgvo 81/08 ex Legge 626/94, in particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici; il progetto, inoltre, deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;*
- *Approvazione al progetto di installazione dell'impianto tecnologico per telefonia cellulare sistema GSM/DCS/UMTS/LTE da parte degli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, in particolare:*
 - *Copia dell'avvenuta presentazione e deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile territoriale;*
 - *N.O. Soprintendenza BB.CC.AA. e P.L.;*
 - *Parere del Dipartimento Arpa- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente;*
 - *Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto reperibile in ogni momento;*
 - *Piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D. L.gvo 81/08 ex D. L.gvo 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - *Dichiarazione del progettista in merito alla necessità o meno del N.O. dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;*
 - *Progetto dell'impianto elettrico e certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 a completamento dei lavori;*
 - *Relazione redatta da un tecnico abilitato, Iscritto all'Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica, attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni ed immissioni di rumore causato dall'impianto;*
 - *Dichiarazione del progettista nella quale si specifichi che non ci sono inerti di costruzione, demolizione o di rifiuti speciali o, in caso contrario, che gli inerti di costruzione, demolizione o rifiuti speciali saranno smaltiti nei modi stabiliti dalla legge*

ovvero presso una discarica autorizzata e che saranno prodotte le copie dei formulari di consegna dei materiali all'impianto di smaltimento, con relative fatture, all'atto della dichiarazione di fine lavori;

- Dichiarazione con la quale si attesti di essere a conoscenza che, prima dell'inizio dei lavori, la ditta dovrà trasmettere al Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Atto di proprietà dell'immobile su cui si intende installare la SRB;
- Nomina del direttore dei lavori e relativa accettazione dell'incarico;
- Dichiarazione del tecnico progettista in merito alla distanza dell'impianto rispetto ai "siti sensibili protetti", così come definiti al precedente art. 5;
- Programma di manutenzione periodica dell'impianto;
- Atto unilaterale d'obbligo, con il quale il Gestore si impegna a disinstallare l'impianto ed i relativi supporti strutturali con eventuale bonifica del sito, a proprie cure e spese, qualora in caso di una futura approvazione di un Piano di Localizzazione Comunale delle Stazioni Radio Base, ciò fosse prescritto.

Il Responsabile del procedimento può richiedere, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione degli atti e della documentazione prodotta.

Il termine per il rilascio del titolo autorizzativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

art. 9 - inizio ed ultimazione dei lavori

Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.Lgvo. 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso.

Dell'inizio lavori il Gestore dovrà dare comunicazione scritta al Comune almeno 72 ore prima degli stessi.

Dell'ultimazione dei lavori di installazione il Gestore dovrà darne, entro dieci giorni, comunicazione al medesimo ufficio.

art. 10 - comunicazione di entrata in servizio dell'impianto

Il Gestore titolare dell'impianto regolarmente installato dovrà dare comunicazione dell'entrata in esercizio di ciascun impianto all'Ufficio Tecnico e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) entro 72 ore dalla sua attivazione.

Contestualmente la Comunicazione dovrà essere inviata all'ARPA per le verifiche di competenza.

Conseguentemente alla suddetta messa in esercizio, l'impianto sarà assoggettato a verifiche di controllo circa la rispondenza dello stesso alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda.

Dalle relazioni di verifica dovrà risultare la conformità dell'impianto al progetto autorizzato, con particolare riguardo agli aspetti dimensionali, tecnici, tecnologici ed ai livelli di campo elettromagnetico prodotti dall'impianto nella fase di esercizio.

art. 11 - certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il Gestore è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico e allo Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tecnico e allo Sportello Unico per le Attività Produttive di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, è conforme a quello presentato e in genere rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

art. 12 - impianti provvisori, mobili o stagionali

Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e destinato ad essere utilizzato per un tempo prestabilito comunque inferiore a quattro mesi consecutivi.

Gli impianti di cui sopra possono essere collocati per i fini di cui in elenco:

- 1. A servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;*
- 2. Per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle zone del territorio turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi;*
- 3. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune;*
- 4. In occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;*
- 5. In ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.*

Della collocazione di impianti mobili è data comunicazione al Comune 60 giorni prima della loro collocazione.

Il Comune entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa collocazione.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Parere favorevole del Dipartimento dell'ARPA Sicilia;*
- Descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;*
- Localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000.*

In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc...), il Comune può accettare una deroga ai tempi previsti al comma 6 relativa alla comunicazione.

In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti.

Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante adeguata polizza fidejussoria (non inferiore a € 25.000,00) che garantisca al Comune il versamento delle somme necessarie per la rimozione.

Gli impianti installati e rimossi e/o disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio SUAP, unitamente alla polizza fidejussoria, in conformità al presente Regolamento e sarà autorizzata secondo le procedure ivi stabilite.

Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione.

Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi previsti dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

art. 13 - azioni di risanamento e tutela ambientale

Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012 e dal presente Regolamento.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012, nonché a quelli previsti per i siti sensibili dalla legge 120/2020 art. 38 comma 6.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità predisposte dal Comune, in conformità a quanto previsto dal D.L. 31/05/2021, c.d. "Decreto semplificazioni", pubblicato nella G.U. n. 181 del 30/07/2021.

Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

art. 14 - registro comunale e catasto degli impianti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito il Registro Comunale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni, di cui al presente Regolamento.

Contestualmente, i dati degli impianti saranno consultabili anche sul portale istituzionale di ARPA Sicilia al quale si farà riferimento tramite apposito link sulla pagina web istituzionale del Comune di Falcone.

L'Ufficio Comunale preposto (SUAP) e l'Ufficio Tecnico, ai sensi del Decreto Regionale Territorio ed Ambiente del 27.08.2008, avranno cura del catasto degli impianti e dell'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

La relativa mappa su direttive del SUAP e dell'Ufficio Tecnico, dovrà essere redatta su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SITR) comunale.

Gli impianti dovranno essere catalogati in apposito registro tenuto presso l'Ufficio SUAP e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Falcone.

Ai fini della formazione del catasto comunale, i Gestori degli impianti che non avessero ottemperato sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio-elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione, sia i controlli effettuati dal Dipartimento ARPA.

Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il Comune dovrà far obbligo ai Concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti, così come stabilito dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto 27 agosto 2008.

Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori.

Gli Enti di controllo avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.

Le targhe dovranno riportare:

- Concessionario*
- Marchio*
- Tipo di Servizio*
- Frequenza*
- Codice alfa numerico identificativo dell'impianto*

Il Comune, a mezzo dei propri uffici, ha l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.

art. 15 - rilocalizzazione degli impianti

Al fine di favorire la rilocalizzazione degli impianti esistenti, si possono prevedere forme di incentivazione.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- *gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento;*
- *è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;*
- *in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.*

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.

I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono quelli disposti dal presente Regolamento e concertati con l'Amministrazione.

art. 16 - funzioni di vigilanza e controllo

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni: ovvero di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale.

Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e/o ai proprietari del sito i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

L'Amministrazione Comunale, con l'ausilio degli Enti di competenza, si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti per la verifica dei valori di emissione dei campi elettromagnetici e potenza di emissione degli impianti, anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni abilitati.

I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati o di singoli cittadini.

E' fatto obbligo per i Gestori di installare in ogni impianto centraline di monitoraggio per il controllo in continuo delle emissioni elettromagnetiche.

L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i Cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

art. 17 - sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fatte salve le sanzioni previste nel D.Lgs 01/08/2003 n. 259, qualora applicabili, in caso di inosservanza a tutela della salute o dell'ambiente previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da 3 a 6 mesi.

In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art.15, comma 4 della L. n. 36 del 22/02/2001.

art. 18 - entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento diventa efficace nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa a far data dalla deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale nei termini indicati dall'art. 7.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle procedure e alle indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale in vigore.